



Roma, 2 febbraio 1999

**CIRCOLARE N. 24/1999**

**OGGETTO: PREVIDENZA - NUOVI VALORI CONVENZIONALI - CIRCOLARE INPS N.15 DEL 29.1.1999.**

L'INPS ha comunicato i nuovi valori in lire e in euro relativi a:

- 1) minimali contributivi;
- 2) fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
- 3) massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

**1) Minimali contributivi.** A decorrere dall'1 gennaio 1999 i nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali e assistenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:

- L.67.474, minimale giornaliero;
- L.1.754.324, minimale mensile (ottenuto moltiplicando per 26 quello giornaliero).

Applicando le retribuzioni previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, il minimale mensile dovrà essere assunto come base del conteggio dei contributi dovuti per i lavoratori classificati al VI livello retributivo del CCNL trasporti, per i lavoratori classificati al VII livello del CCNL magazzini generali nonché per quelli classificati ai livelli IV, III, II e I del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al *minimale orario* (ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a lire 10.121 per i settori trasporti e magazzini generali (con orario settimanale a 40 ore) e a lire 10.380,6 per le autoscuole (con orario settimanale a 39 ore). Il minimale orario dovrà essere applicato per gli stessi livelli contrattuali per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.

- 2) Contributo aggiuntivo dell'1%.** A decorrere dall'1 gennaio 1999 la fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, è stata elevata a lire 65.280.000 annue, corrispondenti a lire 5.440.000 mensili (in precedenza lire 5.344.000); il contributo dell'1% dovrà pertanto essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.
- 3) Massimale contributivo e pensionabile.** Dall'1 gennaio 1999 è stato elevato a lire 141.991.000 annue (in precedenza lire 139.480.000) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla riforma previdenziale (legge n.335/95) per i nuovi assunti dall'1 gennaio 1996 per i quali la pensione verrà calcolata secondo il *sistema contributivo*.
- 4) Regolarizzazioni.** Sono state fornite le istruzioni per regolarizzare, a seguito della rivalutazione dei suddetti valori, i versamenti contributivi relativi al mese di gennaio; la regolarizzazione potrà essere effettuata entro il 16 aprile prossimo maggiorando le eventuali differenze da corrispondere degli interessi legali (2,5% annuo) calcolati dal 16 febbraio fino alla data di versamento.

**OGGETTO: determinazione per l'anno 1999 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.**

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, all'art. 1, c. 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Tale disposizione era già contenuta nel D.L. 30/12/1988, n. 548, entrato in vigore dal 1/1/1989, e nei DD.LL. successivi sino a quello del 5/8/1989, n. 279, provvedimenti non convertiti in legge, ma gli effetti e rapporti dei quali sono stati fatti salvi dalla citata legge n. 389/1989.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, c. 25 della legge 28/12/1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (cfr. [circolare n. 40 del 20/2/1996](#)).

La norma di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26/9/1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,8% (1), nelle tabelle a), b) e c) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1/1/1999 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Indice Istat anno 1998	1,8%
------------------------	------

Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere raggugliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a L. 67.474 (E. 34,85)(9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/1999, che sulla base del predetto indice del 1,8% è pari a L. 710.250 mensili, E. 366,81).

1999	Lire	Euro
Trattamento minimo mensile	710.250	366,81
Minimale giornaliero (9,5%)	67.474	34,85

2. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30/4/1970, n. 602.

OMISSIS

4. Rapporti di lavoro a tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.

Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, c. 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato art. 6 qualora questa, una volta che sia stata raggugliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, c. 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai suddetti minimali.

È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimi non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, c. 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.

Ciò premesso, per quanto riguarda i minimi predetti, si rammenta quanto segue.

Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge 19/12/1984, n. 863, il c. 4, art. 1, del D.L. n. 338/1989, stabilisce, con decorrenza 1/1/1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.

Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla [circolare n. 68 del 10/4/1989](#).

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:  
 $(L. 67.474) \times (6) / (40) = (L. 10.121)$ .

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con [circolare n. 247 del 29/11/1997](#).

Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal c. 17 dell'art. 5 della legge n. 863 sopracitata, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall'art. 7 della legge n. 638/1983 modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione che risulta dal 1/1/1999 pari a L. 28.410 (E. 14,67). Tale minimo costituisce il "minimo dei minimi" per i lavoratori dei predetti settori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui se i minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537/1981 risultano superiori a L. 28.410 (E. 14,67) si applicano tali minimi (vedasi tabella c), fermo restando per i lavoratori dei settori in parola (ad eccezione di quelli del settore dell'attività prescolare, vedasi nota 2 tabella B) occupati con orario superiore alle quattro ore, il minimale di L. 67.474 (E. 34,85).

1999	Lire	Euro
Minimo dei minimi	28.410	14,67

Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al c. 16 dell'art. 5 della legge n. 863/1984, per effetto del D.M. 8/11/1986, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 1/12/1986 (v. circolare n. 823 R.C.V. del 20/1/1987) si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attività lavorativa è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.

5. Lavoratori a domicilio.

#### OMISSIS

6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 710.250 (E. 366,81) per l'anno 1999 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 284.100 (E. 146,73).

1999	Lire	Euro
Limite per l'accredito dei contributi	284.100	146,73

7. Art. 3-ter legge 14/11/1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 1999 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dal 1/1/1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10%, è dovuta un'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11/3/1988, n. 67.

Le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con le [circolari n. 298 del 30/12/1992](#), n. 151 del 7/7/1993 (relativa quest'ultima al settore marittimo) e n. 178 del 12/11/1996 (per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31/12/1995).

Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 1999 in L. 65.280.000 (E. 33714,30).

A decorrere dal 1/1/1999 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 65.280.000 (E. 33.714,30) il quale, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.440.000 (E. 2.809,53).

Gli importi relativi all'anno 1998 sono stati comunicati con [circolare n. 21 del 30/1/1998](#).

1999	Lire	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	65.280.000	33.714,31
Prima fascia di retribuzione pensionabile mensile	5.440.000	2.809,53

8. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8/8/1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,8%, è pari, per l'anno 1999, a L. 141.991.000 (E. 73.332,23).

1999	Lire	Euro
Massimale annuo della base contributiva	141.991.000	73.332,23

9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il c. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997, ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

Per il 1999 detti importi continuano ad essere quelli fissati dal D.Lgs. n. 314/1997:

1999	Lire	Euro
Erogazioni liberali (tetto)	500.000	258,23
Valore delle prestazioni e delle Indennità sostitutive della mensa	10.240	5,29
Fringe benefit (tetto)	500.000	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	90.000	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	60.000	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	30.000	15,49
Indennità di trasferta intera estero	150.000	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	100.000	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	50.000	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	3.000.000	1549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	9.000.000	4648,11

Per la materia si rinvia alla [circolare n. 263 del 24/12/1997](#) e, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa alla [circolare n. 104 del 14/5/1998](#).

10. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs n. 314/1997).

Per l'anno 1999 l'importo massimo della decontribuzione ai sensi dell'art. 6, lett. e) del D. Lgs. n. 314/1997 e della legge 23/5/1997, n. 135 resta invariato al 2% della retribuzione annua, non essendo, a tutt'oggi, intervenuto il previsto decreto ministeriale di adeguamento.

Per il calcolo del tetto si rimanda alla [circolare n. 21 del 30/1/1998](#).

11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1999.

Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1999 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. [circolare n. 292 del 23/12/1993](#), punto 1).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10/12/1998 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 299 del 11/12/1998) computati dal 16/2/1999 e fino alla data di versamento (codice "Q900" del mod. DM10/2).

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni:

regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5). Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1/1/1999 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive a debito (al netto di eventuali agevolazioni contributive) in uno dei righe in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. Min." e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di contribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate";

regolarizzazione di cui al precedente punto 8).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. Dm10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la [circolare n. 298 del 30/12/1992](#), in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore e con la circolare n. 178 del 12/11/1996 per i dipendenti di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31/12/1995;

12. Indennità di cassa.

Al 31/12/1998 è cessato il regime di esclusione, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, previsto dall'art. 6, c. 3 del D. Lgs. n. 314/1997.

Dal 1/1/1999 l'indennità di cassa e di maneggio denaro rientra, quindi, nella previsione dell'art. 3 dello stesso D. Lgs. n. 314/1997.

Vengono, conseguentemente, ad essere superate le disposizioni della circolare 14/4/1995 n. 104.

L'imposizione scatterà sulle indennità di cassa corrisposte dal 1999 e relative ai mesi da gennaio 1999 in poi.

**IL DIRETTORE GENERALE  
TRIZZINO**

**NOTE.**

1) L'indice del 1,8% è utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.